CHE APPROVA LA CONVENZIONE STIPULATA FRA IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI E QUELLO DEL TESORO ED I DIRETTORI GENERALI DELLE SOCIETA' ITALIANE PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI E MEDITERRANEE PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI ALCUNI TRONCHI DI FERROVIE

Art. 5 (Convenzione per le Strade Ferrate del Mediterraneo)

Varianti

La Societa' in qualunque stadio dei lavori, potra' proporre varianti di esecuzione ai progetti approvati, le quali abbiano per oggetto di migliorare le condizioni della costruzione e dell'esercizio dei nuovi tronchi di linea.

Le varianti non potranno venire eseguite senza la preventiva approvazione del Governo.

La proposta e l'esame di queste varianti non arresteranno la decorrenza dei termini stabiliti dall'articolo 2°, a condizione pero' che il Governo comunichi alla Societa' le proprie decisioni su tali varianti entro il termine di due mesi dalla proposta.

Versione in vigore dal 25 luglio 1896, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva la Convenzione stipulata fra il Ministro dei Lavori Pubblici e quello del Tesoro ed i Direttori generali delle Societa' Italiane per le Strade Ferrate Meridionali e Mediterranee per la costruzione e l'esercizio di alcuni tronchi di ferrovie
Estremi	Legge 2 luglio 1896, n. 269
Partizione	Convenzione per le Strade Ferrate del Mediterraneo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 1896

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-stipulata-fra-il-ministro-dei-lavori/convenzione-per-le-strade-ferrate-del-mediterraneo-art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

Mediterraneo)

Mediterraneo)